

All. 2a - APPENDICE ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVA SU MODIFICHE INTERVENUTE IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA – TESTO COORDINATO

• Gli articoli 65, 66, 74, 75 modificano rispettivamente gli articoli 1, 2, 12, 12 bis della LR 16/2009 per finalità di coordinamento normativo, nonché di adeguamento alla disciplina nazionale.

Rif. circolare, par. 2.

• L'articolo 67 inserisce l'articolo 2 bis nella LR 16/2009:

Art. 2 bis (Categorie di interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati "interventi rilevanti";**
- b) interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati "interventi di minore rilevanza";**
- c) interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati "interventi privi di rilevanza".**

NOTA: Si definiscono le nuove categorie nelle quali si distinguono le opere e gli interventi ai fini della LR 16/2009.

Rif. circolare, par. 5.

• L'articolo 68 sostituisce l'articolo 3 della LR 16/2009:

Art. 3 (Competenze della Regione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:

- a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;**
- b) alla formazione degli elenchi delle zone di cui alla lettera a) e all'aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicità, in base ai criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;**
- c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale;**
- d) a svolgere le attività connesse con la denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previste all'articolo 5, comma 1, nonché alla formazione e all'aggiornamento costante del relativo registro;**
- e) a svolgere le attività per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previste dall'articolo 5, commi 2 e 5 lettera a);**
- f) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di rispondenza per gli interventi soggetti a controllo a campione, di cui all'articolo 5, comma 3, risultati estratti;**
- g) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di deposito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, lettera b);**
- h) a svolgere le attività connesse alla denuncia dei lavori e al rilascio dell'attestazione di deposito di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previste all'articolo 8;**

- i) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di deposito di relazione a strutture ultimate e del certificato di collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione di cui agli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previsti all'articolo 5, comma 8;
- j) al rilascio del parere di cui all'articolo 10, comma 4 bis;
- k) ai procedimenti previsti all'articolo 12 bis, comma 1.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta, media e bassa sismicità ai fini di cui agli articoli 5 e 6.
3. Con regolamento regionale, di seguito denominato regolamento, sono definiti:
- a) gli interventi per ciascuna delle categorie definite all'articolo 2 bis, comma 1, le varianti strutturali, i relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza con i connessi controlli;
- b) le varianti strutturali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
- c) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui al Titolo I, Capo II e Capo III, e delle varianti, ispirate ai principi di semplificazione e digitalizzazione dei processi, tramite l'introduzione di un sistema informatico predisposto dalla Regione, di seguito denominato sistema informatico regionale, nonché i procedimenti di vigilanza.
4. Presso la direzione competente in materia di costruzioni in zona sismica e opere strutturali è istituito l'Organismo tecnico regionale. Esso è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.
5. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettere e), f) e j), la Regione si avvale dell'Organismo tecnico regionale di cui al comma 4.

NOTA: Si attribuisce alla Regione la completa gestione dei procedimenti relativi al deposito/autorizzazione dei progetti strutturali, prevedendo inoltre l'istituzione di un Organismo tecnico regionale unico.

Rif. circolare, par. 3.

- L'articolo 69 sostituisce l'articolo 4 della LR 16/2009:

Art. 4 **(Competenze dei Comuni)**

1. I Comuni, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono:
- a) a esprimersi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);
- b) alla vigilanza sull'osservanza degli adempimenti, nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, previsti dalla Parte II, Capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, e allo svolgimento delle attività connesse.

NOTA: Si confermano in capo ai Comuni esclusivamente le competenze che già di fatto esercitano.

Rif. circolare, par. 3.

- L'articolo 70 sostituisce l'articolo 5 della LR 16/2009:

Art. 5

(Disciplina dell'autorizzazione, dell'attestazione di rispondenza e dell'attestazione di deposito)

1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso la struttura regionale competente.
2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi rilevanti è subordinato al rilascio dell'autorizzazione.

3. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di minore rilevanza è subordinato all'esito del controllo a campione e al relativo rilascio dell'attestazione di deposito per gli interventi risultati non estratti, o dell'attestazione di rispondenza per gli interventi risultati estratti.
4. L'inizio dei lavori relativi agli interventi privi di rilevanza è subordinato al rilascio dell'attestazione di deposito.
5. Con il regolamento sono individuati, con riferimento agli interventi di minor rilevanza, quelli per i quali l'inizio dei lavori è subordinato:
 - a) al rilascio dell'autorizzazione;
 - b) al rilascio dell'attestazione di deposito.
6. Il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni è asseverato da una dichiarazione del progettista strutturale.
7. La rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per le costruzioni:
 - a) è accertata dal collaudatore, nominato anteriormente alla presentazione del preavviso scritto, ai sensi dell'articolo 67 e ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità, relativamente a:
 - 1) interventi rilevanti;
 - 2) interventi di minore rilevanza, esclusi interventi di riparazione e locali sulle costruzioni esistenti, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni;
 - b) è asseverata dal direttore dei lavori, ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nella dichiarazione di regolare esecuzione relativamente a:
 - 1) riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni;
 - 2) interventi privi di rilevanza.
8. La relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione sono soggetti a deposito, a seguito del quale viene rilasciata relativa attestazione.

NOTA: Si aggiorna la disciplina dell'autorizzazione e si introduce quella di attestazione di rispondenza e di deposito.
Rif. circolare, par. 6.

- L'articolo 71 sostituisce l'articolo 6 della LR 16/2009:

Art. 6

(Procedimento di autorizzazione, di attestazione di rispondenza e di deposito)

1. La documentazione progettuale relativa alla realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 5, comma 1, è presentata dal committente alla struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale. All'atto stesso della presentazione viene rilasciata l'attestazione di deposito fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, lettera a), contestualmente al rilascio dell'attestazione di deposito, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento di autorizzazione.
3. Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 3, contestualmente al rilascio dell'attestazione di deposito viene data comunicazione sugli esiti del controllo a campione nelle seguenti modalità:
 - a) per gli interventi risultati estratti viene comunicato l'avvio del procedimento di rilascio dell'attestazione di rispondenza;
 - b) per gli interventi risultati non estratti viene comunicato che l'attestazione di deposito consente l'inizio dei lavori, fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.

4. Gli esiti dei procedimenti di autorizzazione e di attestazione di rispondenza sono comunicati entro trenta giorni dalla data di avvio degli stessi.

5. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di cui al comma 4, fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.

6. Per gli interventi di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, lettera b), l'attestazione di deposito di cui al comma 1 consente l'inizio dei lavori fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.

7. Nel caso in cui i lavori non siano stati avviati il titolo abilitativo strutturale ovvero l'autorizzazione all'inizio dei lavori strutturali, l'attestazione di rispondenza o l'attestazione di deposito decadono qualora intervengano modifiche delle norme tecniche per le costruzioni, fatte salve eventuali disposizioni transitorie. Per le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione si applicano le disposizioni dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

8. La relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione sono depositati presso la struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale che rilascia, all'atto della presentazione, l'attestazione di deposito, fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.

NOTA: Si aggiorna la disciplina dell'autorizzazione e si introduce quella di attestazione di rispondenza e di deposito.
Rif. circolare, par. 6.

- L'articolo 72 sostituisce l'articolo 8 della LR 16/2009:

Art. 8
(Opere strutturali)

1. Le opere da realizzare con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche sono soggette alla preventiva denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

2. Per i progetti delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 il preavviso scritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, produce gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

NOTA: Si sostituisce l'articolo ai fini dell'adeguamento alla normativa nazionale, aggiornando la definizione degli interventi assoggettati a denuncia ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/2001.
Rif. circolare, par. 2.

- L'articolo 73 modifica l'articolo 10 della LR 16/2009:

Art. 10
(Interventi realizzati dalla Regione e dagli **enti pubblici**)

1. La Regione e gli enti pubblici realizzano le opere e gli interventi edilizi di cui all'articolo 2 nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni.

~~**2. Fermo restando l'obbligo di denuncia dei lavori ai sensi dell'articolo 8, la verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 1 può essere effettuata, in alternativa agli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, dalle strutture interne competenti in materia della Regione e degli enti locali, a condizione che non abbiano partecipato alla predisposizione dei relativi progetti.**~~

3. La rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per le costruzioni relativamente agli interventi di cui al comma 1 è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 7.

~~[4. La verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione a opere e a interventi edilizi di cui all'articolo 2, realizzati dalla Protezione civile della Regione, può essere effettuata, in alternativa agli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, dalla struttura tecnica interna alla stessa, a condizione che non abbia partecipato alla predisposizione dei relativi progetti, che in entrambi i casi provvede a darne comunicazione al Comune competente per territorio.]~~

4 bis. Ai fini della verifica sull'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in relazione a opere e a interventi edilizi pubblici assoggettati al decreto legislativo 36/2023 e ricadenti nella categoria di opere strategiche e rilevanti con classe d'uso III o IV, la stazione appaltante può richiedere l'espressione di un parere alla struttura regionale competente in materia di costruzioni in zona sismica che si avvale dell'Organismo Tecnico Regionale. Il parere può essere altresì rilasciato, su richiesta della stazione appaltante, anche per opere e interventi edilizi pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 7 bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Sono fatte salve le procedure di deposito presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previste dalle normative statali citate nel presente comma.

NOTA: Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere alla struttura regionale competente in materia di costruzioni in zona sismica un parere ai fini della verifica sull'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in relazione a particolari categorie di opere.

Rif. circolare, par. 4.

- L'articolo 76 pone disposizioni transitorie, stabilendo in particolare che ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continui ad applicarsi la normativa previgente.

Rif. circolare, par. 7.

- L'articolo 87, lettera m), abroga l'articolo 11 della LR 16/2009.

NOTA: Ciò in conseguenza della nuova allocazione delle competenze in capo alla Regione, facendo venir meno la ragion d'essere di tali poteri sostitutivi.

Rif. circolare, par. 3.

- L'articolo 88, comma 2, stabilisce che le modifiche apportate alla legge 16/2009 acquisteranno efficacia dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Rif. circolare, par. 7.